



COMUNE DI ERBA
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE N. 38 DEL 13 LUGLIO 2020

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) – ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020

L'ANNO DUEMILAVENTI IL GIORNO TREDICI DEL MESE DI LUGLIO
ALLE ORE 20.30, NELLA SALA CONSILIARE DELLA RESIDENZA MUNICIPALE, PREVIA CONVOCAZIONE AI SENSI DI LEGGE, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, NELLE PERSONE DEI SIGG. CONSIGLIERI

CONSIGLIERI	PRES ENTI	ASSE NTI	CONSIGLIERI	PRES ENTI	ASSE NTI
REDAELLI MATTEO – PRESIDENTE C.C.	X		MOGGIA CARLO	X	
AIROLDI VERONICA - SINDACO	X		MUSCARI MARIO	X	
BRUSADELLI FRANCO	X		PIAZZOLLA DOMENICO	X	
CAVALLERI ALBERTO	X		PROSERPIO ANNA	X	
CICERI LUISELLA	X		TORCHIO DORIANO	X	
FARANO PAOLO	X		ZAPPA GIORGIO ARTURO EGIDIO G.	X	
GHIONI ENRICO	X		ZOFFILI EUGENIO		X
GHISLANZONI CLAUDIO	X				
GRIPPO SOFIA	X				
MERONI GIORGIO	X				
				PRESENTI N.	16
				ASSENTI N.	1

PRESIEDE IL SIGNOR **MATTEO REDAELLI** NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE

PARTECIPA IL VICE SEGRETARIO GENERALE AVV. **MARIA LETIZIA ROSSINI.** LA SEDUTA È PUBBLICA.

IL PRESIDENTE CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE SULL'ARGOMENTO IN OGGETTO.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) – ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020

PREMESSO CHE:

- AD OPERA DELL'ART. 1 COMMA 738 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, È STATA ISTITUITA, CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2020, "NUOVA" IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DISCIPLINATA DALLE DISPOSIZIONI DI CUI AI SUCCESSIVI COMMI DA 739 A 783; E CONTESTUALMENTE DISPOSTA L'ABROGAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) NELLE SUE COMPONENTI IMU E TASI;
- LE DISPOSIZIONI IN MATERIA TASI SONO STATE ASSORBITE DA QUELLE DETTATE PER LA DISCIPLINA DELLA "NUOVA" IMU, LA QUALE, DI FATTO, RAPPRESENTA L'UNIFICAZIONE DEI DUE PRECEDENTI PRELIEVI TRIBUTARI;
- LA PREDETTA DISCIPLINA, COME CHIARITO DAL MEF NELLA CIRCOLARE 1/DF DEL 18 MARZO 2020, *"SI PONE IN LINEA DI CONTINUITÀ CON IL PRECEDENTE REGIME POICHÉ NE COSTITUISCE UNA MERA EVOLUZIONE NORMATIVA"*;

CONSIDERATO CHE:

- I PRESUPPOSTI DELLA NUOVA IMU SONO ANALOGHI A QUELLI DELLA PRECEDENTE IMPOSTA COME INDICATO DAL COMMA 740, CHE CONFERMA SIA IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO NEL POSSESSO DI IMMOBILI (FABBRICATI, TERRENI AGRICOLI E AREE FABBRICABILI), CON ESCLUSIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI DESTINATE AD "ABITAZIONE PRINCIPALE" E DI QUELLE ALLE MEDESIME ASSIMILATE, SALVO CHE SIANO INCLUSE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 O SIANO PERTINENZA DI QUEST'ULTIME;
- SONO ASSOGGETTATI ALL'IMU TUTTI GLI IMMOBILI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI ESPRESSAMENTE ESENTATI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO;
- AI SENSI DEL COMMA 742, IL COMUNE È SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA INTRODOTTA E, DUNQUE, ENTE IMPOSITORE IN RELAZIONE ALLA NUOVA IMU;
- IL COMMA 744 CONFERMA LA RISERVA ALLO STATO DELLA QUOTA IMU FINO ALLA MISURA DEL 0,76 %, CON RIFERIMENTO AI FABBRICATI ACCATASTATI NEL GRUPPO "D", AD ECCEZIONE DEI "D/10", RICONOSCENDO AI COMUNI LE SOMME DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, IN REPLICA A QUANTO APPLICATO CON LA VECCHIA IMU;
- L'ALIQUOTA BASE PER TUTTI GLI IMMOBILI, AD ECCEZIONE DI QUELLI INDICATI NEI SUCCESSIVI PUNTI, È STABILITA NELLA MISURA DELLO 0,86% E PUÒ ESSERE, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AUMENTATA FINO ALL'1,06% O RIDOTTA FINO ALL'AZZERAMENTO: È STATO, QUINDI, CONFERMATO IL LIMITE MASSIMO CHE, NEL PRECEDENTE REGIME FISCALE, NON POTEVA ESSERE SUPERATO DALLA SOMMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI APPLICABILI;
- IL COMMA 748, FISSA L'ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, INCLUSA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E PER LE RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA DELLO 0,5%, CON POSSIBILITÀ PER IL COMUNE DI AUMENTARLA DI 0,1 PUNTI PERCENTUALI O DIMINUIRLA FINO ALL'AZZERAMENTO; E IL SUCCESSIVO COMMA 749 STABILISCE IN € 200,00 LA DETRAZIONE ANNUA TOTALE A FAVORE DELL'ABITAZIONE DI CUI SOPRA, RAPPORATA AL PERIODO DELL'ANNO DURANTE IL QUALE SI PROTRAE TALE DESTINAZIONE;
- IL COMMA 750 STABILISCE L'ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE, DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133, NELLA MISURA DELLO 0,1%, CON FACOLTÀ PER I COMUNI DI RIDURLA FINO ALL'AZZERAMENTO;

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) – ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020

- IL COMMA 751, ASSOGGETTA, FINO AL 2021, ALL'IMPOSTA I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, COSÌ QUALIFICATI FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI, STABILENDO LA RELATIVA ALIQUOTA NELLA MISURA DELLO 0,1%, CON POSSIBILITÀ DI AUMENTARLA FINO ALLO 0,25% O DI DIMINUIRLA FINO ALL'AZZERAMENTO E PREVEDENDONE, POI, L'ESENZIONE A DECORRERE DAL 2022;
- IL COMMA 752, CONSENTE AI COMUNI DI MODIFICARE L'ALIQUOTA DI BASE PER I TERRENI AGRICOLI, FISSATA NELLA MISURA DELLO 0,76%, CON AUMENTO FINO ALL'1,06% O DIMINUZIONE FINO ALL'AZZERAMENTO. SI PRECISA, PERÒ, CHE I TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI NEL COMUNE DI ERBA, IN QUANTO RICADENTE IN "AREE MONTANE O DI COLLINA";
- IL COMMA 753, INDICA L'ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D, NELLA MISURA DI BASE DELLO 0,86%, DI CUI LA QUOTA PARI ALLO 0,76% È RISERVATA ALLO STATO, PREVEDENDO LA FACOLTÀ PER I COMUNI, MEDIANTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI AUMENTARLA FINO ALL'1,06 % O DIMINUIRLA FINO AL LIMITE DELLO 0,76%;
- IL COMMA 756 DISPONE, A DECORRERE DALL'ANNO 2021, CHE I COMUNI, IN DEROGA ALL'ARTICOLO 52 DEL DLGS. N. 446/1997, HANNO LA POSSIBILITÀ DI DIVERSIFICARE LE ALIQUOTE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI, ESCLUSIVAMENTE CON RIFERIMENTO ALLE FATTISPECIE INDIVIDUATE DA APPOSITO DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
- AI SENSI DEL COMMA 757, ANCHE QUALORA IL COMUNE NON INTENDA DIVERSIFICARE LE ALIQUOTE RISPETTO A QUELLE INDICATE DALLA LEGGE N. 160/2019, LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEVE ESSERE REDATTA ACCEDENDO ALL'APPLICAZIONE DISPONIBILE NEL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE, CHE CONSENTE L'ELABORAZIONE DI UN APPOSITO PROSPETTO DELLE ALIQUOTE;

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE LA NUOVA IMU, DI FATTO, RAPPRESENTA LA SOMMATORIA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI E CIÒ È CONFERMATO ANCHE DAL DISPOSTO DELL'ART. 1, COMMA 762 DELLA LEGGE 160/2019, LADDOVE STABILISCE CHE *"IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA, LA PRIMA RATA DA CORRISPONDERE È PARI ALLA METÀ DI QUANTO VERSATO A TITOLO DI IMU E TASI PER L'ANNO 2019"*;

RICHIAMATE:

- LA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 28.04.2014 INERENTE LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER LA COMPONENTE IMU A DECORRERE DALL'ANNO 2014, COSÌ RIASSUNTE:
 - 0,87 PER CENTO: ALIQUOTA DI BASE;
 - 0,82 PER CENTO: ALIQUOTA PER IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D";
 - 0,43 PER CENTO: ALIQUOTA PER ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE;
 - € 200,00: DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE;
- LA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 28.04.2016 INERENTE LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER LA COMPONENTE TASI A DECORRERE DALL'ANNO 2016, COME DI SEGUITO INDICATE:
 - 1,7 PER MILLE: ALIQUOTA PER ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9 E RELATIVE PERTINENZE;
 - 1,9 PER MILLE: ALIQUOTA PER ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI, IVI COMPRESSE LE AREE EDIFICABILI E I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO LOCATI (C.D. BENI MERCE);
 - 1,0 PER MILLE: ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI;

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) – ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020

VISTO CHE PER RAGGIUNGERE L'EQUILIBRIO DI BILANCIO E GARANTIRE L'EROGAZIONE DEI PROPRI SERVIZI IL COMUNE HA LA NECESSITÀ DI REPERIRE DAL GETTITO IMU 2020 UN IMPORTO ALMENO PARI A QUELLO REALIZZATO A TITOLO DI IMU - AL NETTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE - E TASI NELL'ANNUALITÀ PRECEDENTE;

PRECISATO CHE IL MAGGIOR GETTITO IMU 2020 DERIVANTE DALLA QUOTA, CHE NON ERA PIÙ DOVUTA, FINO ALLO SCORSO ANNO, DAGLI INQUILINI DI ABITAZIONI PRINCIPALI E CHE, INVECE, DAL 2020 È A CARICO DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI AFFITTATI, È COMPENSATO DA UN EQUIVALENTE TAGLIO DEI TRASFERIMENTI ERARIALI A FAVORE DEL COMUNE;

RITENUTO, QUINDI, PER L'ANNO 2020, DI PROPORRE, PER CIASCUNA FATTISPECIE IMPONIBILE, LE SEGUENTI ALIQUOTE IMU, CHE CORRISPONDONO ALLA SOMMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI APPLICATE FINO ALL'ANNO 2019:

- **1,06 PER CENTO:** ALIQUOTA DI BASE;
- **1,01 PER CENTO:** ALIQUOTA PER IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D", DI CUI LA QUOTA PARI ALLO 0,76 PER CENTO DI SPETTANZA DELLO STATO;
- **0,6 PER CENTO:** ALIQUOTA PER ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE, DANDO ATTO CHE LA DETRAZIONE ANNUA TOTALE A FAVORE DELLE MEDESIME È PARI A € 200,00;
- **0,19 PER CENTO:** ALIQUOTA PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO LOCATI (C.D. BENI MERCE);
- **0,1 PER CENTO:** ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI;

VISTA LA RISOLUZIONE N. 1/DF DEL 18 FEBBRAIO 2020, CON LA QUALE IL MINISTERO HA CHIARITO CHE L'OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU, DI CUI AL COMMA 757, INIZIERÀ A DECORRERE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2021 E COSTITUIRÀ PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA CON CUI SARANNO APPROVATE LE ALIQUOTE;

CONSIDERATO, QUINDI, CHE IL COMUNE PUÒ, PER L'ANNO 2020, PROCEDERE SEMPLICEMENTE AD INSERIRE IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU NELL'APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE, IN OSSEQUIO ALLA PREVISIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 13 COMMA 15 DEL D.L. 201/2011;

RICHIAMATI:

- L'ART. 53, COMMA 16, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388, IL QUALE PREVEDE CHE: *"IL TERMINE PER DELIBERARE LE ALIQUOTE E LE TARIFFE DEI TRIBUTI LOCALI, COMPRESA L'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N. 360, RECANTE ISTITUZIONE DI UNA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E LE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, NONCHÉ PER APPROVARE I REGOLAMENTI RELATIVI ALLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI, È STABILITO ENTRO LA DATA FISSATA DA NORME STATALI PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE. I REGOLAMENTI SULLE ENTRATE, ANCHE SE APPROVATI SUCCESSIVAMENTE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO PURCHÉ ENTRO IL TERMINE DI CUI SOPRA, HANNO EFFETTO DAL 1 GENNAIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO"*;

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) – ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020

- L'ART. 1, COMMA 169 DELLA LEGGE 27/12/2006 N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) CHE STABILISCE CHE GLI ENTI LOCALI DELIBERANO LE ALIQUOTE RELATIVE AI TRIBUTI DI LORO COMPETENZA ENTRO LA DATA FISSATA DA NORME STATALI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E CHE LE STESSE, ANCHE SE APPROVATE SUCCESSIVAMENTE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO PURCHÉ ENTRO IL TERMINE DI CUI SOPRA, HANNO EFFETTO DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO. IN CASO CONTRARIO SI INTENDONO PROROGATE QUELLE VIGENTI;
- L'ART. 13, COMMA 15, DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, IN BASE AL QUALE: *"A DECORRERE DALL'ANNO DI IMPOSTA 2020, TUTTE LE DELIBERE REGOLAMENTARI E TARIFFARIE RELATIVE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE DEI COMUNI SONO INVIATE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA, MEDIANTE INSERIMENTO DEL TESTO DELLE STESSE NELL'APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE, PER LA PUBBLICAZIONE NEL SITO INFORMATICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N. 360"*;
- L'ART. 1, COMMA 767, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, OVE SI PREVEDE CHE: *"LE ALIQUOTE E I REGOLAMENTI HANNO EFFETTO PER L'ANNO DI RIFERIMENTO A CONDIZIONE CHE SIANO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ENTRO IL 28 OTTOBRE DELLO STESSO ANNO. AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE, IL COMUNE E' TENUTO A INSERIRE IL PROSPETTO DELLE ALIQUOTE DI CUI AL COMMA 757 E IL TESTO DEL REGOLAMENTO, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 14 OTTOBRE DELLO STESSO ANNO, NELL'APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE. IN CASO DI MANCATA PUBBLICAZIONE ENTRO IL 28 OTTOBRE, SI APPLICANO LE ALIQUOTE E I REGOLAMENTI VIGENTI NELL'ANNO PRECEDENTE"*;
- L'ART. 148 DEL D.L. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) CHE, ABROGANDO L'ART. 1, COMMA 779 DELLA LEGGE 160/2020, ALLINEA IL TERMINE PER DELIBERARE LE ALIQUOTE ED IL REGOLAMENTO IMU CON QUELLO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022;
- L'ART. 107, COMMA 2 DEL D.L. 18/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27, CHE DIFFERISCE IL TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 AL 31 LUGLIO 2020;
- LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212 E S.M.I.;
- IL VIGENTE STATUTO COMUNALE;
- IL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- IL DLGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";

VISTO IL VIGENTE "REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE ED AUTOTUTELA", APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 42 IN DATA 30.09.02 ED, IN PARTICOLARE, GLI ARTICOLI 2 ("CHIAREZZA E TRASPARENZA DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE") E 4 ("INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE");

PRESO ATTO DEL PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE BILANCIO E COMMERCIO E ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE, CHE NE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE;

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) – ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020

DATO ATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DLGS 267/2000, IL RESPONSABILE DELL'AREA PROPONENTE HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ, PARERI SOTTOSCRITTI SUL RETRO DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE;

CON VOTI N. 10 FAVOREVOLI E N. 0 CONTRARI, ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DAI 16 CONSIGLIERI PRESENTI DEI QUALI N. 10 VOTANTI E N. 6 ASTENUTI (CICERI, FARANO, GHIONI, GHISLANZONI, PROSERPIO, TORCHIO);

DELIBERA

1. DI APPROVARE, PER LE RAGIONI ESPRESSE IN PREMESSA, PER L'ANNO 2020 LE SEGUENTI ALIQUOTE IMU:
 - **1,06 PER CENTO:** ALIQUOTA DI BASE;
 - **1,01 PER CENTO:** ALIQUOTA PER IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D", DI CUI LA QUOTA PARI ALLO 0,76 PER CENTO DI SPETTANZA DELLO STATO;
 - **0,6 PER CENTO:** ALIQUOTA PER ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE, DANDO ATTO CHE LA DETRAZIONE ANNUA TOTALE A FAVORE DELLE MEDESIME E' PARI A € 200,00;
 - **0,19 PER CENTO:** ALIQUOTA PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO LOCATI (C.D. BENI MERCE);
 - **0,1 PER CENTO:** ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI;
2. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2020 SARÀ TRASMESSA AL MINISTERO PER VIA TELEMATICA SECONDO LE MODALITÀ E I TERMINI STABILITI DALL'ART. 13, COMMI 15 E SEGUENTI DEL D.L. 201/2011 E S.M.I.;
3. DI DARE ATTO, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE ED AUTOTUTELA"- APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 42 IN DATA 30.09.02- L'UFFICIO TRIBUTI ASSUMERÀ IDONEE INIZIATIVE VOLTE A CONSENTIRE LA COMPLETA ED AGEVOLE CONOSCENZA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO;
4. DI DARE ATTO CHE LE ALIQUOTE IMU DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1 SI APPLICANO DALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 16, DELLA LEGGE N. 388 DEL 23.12.2000, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 27 COMMA 8 DELLA LEGGE 448/2001;
5. DI DARE MANDATO ALL'UFFICIO TRIBUTI DI PROCEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART 1, COMMA 767, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, AL FINE DI RENDERE EFFICACE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DAL 1° GENNAIO 2020.

ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE ZOFFILI. PRESENTI N. 17.

LA DISCUSSIONE È RIPORTATA NELLA REGISTRAZIONE AGLI ATTI DELLA SEGRETERIA.